

ORDINANZA DEL SINDACO nº 17 del 07/05/2021

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto:

Misure di riduzione del rischio contagio da COVID 19 a seguito di segnalazioni in ambito scolastico

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- -la legge 24 novembre 1981 n. 689;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio dei ministri 21/04/2021 con la quale è stata disposta fino al 31 luglio 2021, la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.47 del 13-04-2021 "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi"

EVIDENZIATO che allo stato attuale si sono riscontrati nella nostra realtà numerosi e preoccupanti focolai di contagio correlati, tra l'altro, in modo diretto o indiretto alla frequenza degli istituti scolastici;

PRESO ATTO che tra la segnalazione pervenuta alla scuola in ordine ad un possibile caso di positività, talvolta informale o conseguente ad un tampone rapido, e la conclusione dei necessari accertamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale, possono trascorrere alcuni giorni;

RILEVATA pertanto la necessità, anche a seguito dei confronti e delle interlocuzioni intercorse con i dirigenti scolastici e l'Ufficio di Igiene pubblica, di intervenire tempestivamente riducendo il rischio di diffusione del contagio attraverso una tempestiva ed immediata sospensione delle attività didattiche della "bolla" o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, con attivazione della didattica a distanza, comunicando contestualmente i dati alla mail dedicata dell'ente, nonché il monitoraggio settimanale già previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di attivare i seguenti ulteriori strumenti, per le medesime finalità di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio:

- istituire una casella di posta elettronica dedicata e riservata alla quale i genitori degli alunni frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunichino immediatamente la positività accertata anche con tampone rapido, ferma restando la necessità di contemporanea comunicazione all'istituto scolastico frequentato;

- prevedere la possibilità per tutti gli studenti frequentanti la "bolla" o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, di effettuare tempestivamente a titolo gratuito un tampone rapido, al fine di individuare gli eventuali ulteriori casi di positività;
- la medesima possibilità è garantita con immediatezza agli studenti che durante la frequenza scolastica presentino sintomi riconducibili alla infezione da COVID 19;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimenti in materia di sicurezza pubblica; **DATO ATTO** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, ai Responsabili di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine a grado, ivi inclusi i nidi e le scuole d'infanzia, nell'ipotesi di segnalazione pervenuta in ordine ad un possibile caso di positività, anche informale o conseguente ad un tampone rapido effettuato presso qualsiasi struttura accreditata:

- l'immediata sospensione delle attività didattiche della "bolla" o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività, con attivazione della didattica a distanza, sino alla conclusione dei necessari accertamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
- la contestuale comunicazione dei dati alla mail prevenzionecovid@comune.cecina.li.it, nonché la trasmissione al medesimo indirizzo dei dati del monitoraggio settimanale già previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- l'istituzione di una casella di posta elettronica dedicata e riservata prevenzionecovid@comune.cecina.li.it, alla quale i genitori degli alunni frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio sono tenuti a comunicare immediatamente la positività accertata anche con tampone rapido, ferma restando la necessità di contemporanea comunicazione all'istituto scolastico frequentato;

DISPONE altresì

- di prevedere la possibilità per tutti gli studenti frequentanti la "bolla" o classe nella quale è stato segnalato il caso di positività in corso di accertamento, di effettuare tempestivamente a titolo gratuito un tampone rapido, al fine di individuare gli eventuali ulteriori casi di positività;
- di garantire la medesima possibilità con immediatezza agli studenti che durante la frequenza scolastica presentino sintomi riconducibili alla infezione da COVID 19;

INFORMA che

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;
- in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quali integralmente si rinvia.

DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale;

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO (Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.